# Bozza di contratto SAFE per srl italiane

Bozza da adattare al caso concreto con il professionista e, per gli atti notarili, con il notaio. Le parti tra parentesi quadre vanno compilate o scelte. Fonte: Tentori TLS – www.tentoritls.it (testo aggiornato al 15/10/2026).

## PARTI E PREMESSE

### Parti

Tra [denominazione della società] S.r.l., con sede in [indirizzo], codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di [ufficio] [numero], capitale sociale € [importo] interamente versato, in persona del legale rappresentante [nome e cognome], munito dei necessari poteri (la «**Società**»);

e [nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale] (l'«**Investitore**»);

e, per l'assunzione degli impegni di cui agli artt. 5, 7 e 9, i soci della Società [nome, codice fiscale e quota di ciascun socio] (i «**Soci**»).

### Premesse

a) La Società è iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle startup innovative dal [data di iscrizione] [se non lo è, eliminare la premessa e l'art. 14];

b) il capitale sociale è attualmente così ripartito: [elenco soci e quote, in valore nominale e percentuale]; la Società [opzione A: non ha emesso strumenti convertibili, opzioni o altri diritti a ricevere quote / opzione B: ha emesso gli strumenti elencati nell'Allegato 1];

c) la Società intende raccogliere risorse destinate a patrimonio, rinviando la determinazione del valore delle quote a un successivo aumento di capitale con investitori terzi;

d) l'Investitore intende effettuare un versamento in conto futuro aumento di capitale, accettando il rischio d'impresa, a fronte del diritto di sottoscrivere quote della Società alle condizioni che seguono;

e) le premesse e gli allegati fanno parte integrante del presente contratto.

## IL VERSAMENTO E LA SUA NATURA

### Art. 1 – Oggetto e natura del versamento

1.1 L'Investitore si obbliga a versare alla Società la somma di € [importo in cifre e in lettere] (l'«**Importo**») a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale.

1.2 Le parti convengono che l'Importo è un apporto a patrimonio e non un finanziamento: esso è definitivamente acquisito dalla Società, non produce interessi, non attribuisce all'Investitore alcun diritto di rimborso, salvo quanto previsto dall'art. 7 per il caso di

liquidazione, ed è destinato esclusivamente a essere imputato a capitale e sovrapprezzo nell'aumento di capitale al servizio della conversione di cui all'art. 8.

1.3 La Società iscrive l'Importo, nel patrimonio netto, in una riserva denominata «Riserva versamenti in conto futuro aumento di capitale – Investitore [nome]» (la «**Riserva**»), vincolata all'attribuzione di quote all'Investitore secondo il presente contratto, non rimborsabile, non distribuibile e utilizzabile solo per la conversione o a copertura di perdite.

1.4 L'Investitore prende atto che, finché non diventa socio, non ha i diritti spettanti ai soci, salvo i diritti di informazione previsti dall'art. 10, e che la Riserva, come ogni posta di patrimonio netto, può essere utilizzata a copertura di perdite secondo la legge.

### Art. 2 – Modalità del versamento

2.1 L'Importo è versato in un'unica soluzione entro [termine, es. 10 giorni lavorativi] dalla comunicazione scritta con cui la Società conferma all'Investitore [se si vuole la detrazione: di aver presentato l'istanza sulla piattaforma ministeriale e di averne ricevuto l'esito positivo / altrimenti: la sottoscrizione del contratto da parte di tutte le parti], mediante bonifico bancario sul conto intestato alla Società IBAN [IBAN].

2.2 Il bonifico reca la causale «Versamento in conto aumento di capitale – contratto del [data]».

2.3 Entro dieci giorni dal ricevimento la Società conferma per iscritto l'incasso e l'iscrizione nella Riserva e rilascia all'Investitore la documentazione eventualmente prevista dalla normativa agevolativa.

## EVENTI DI CONVERSIONE E PREZZO

### Art. 3 – Definizioni

«**Round Qualificato**»: un aumento di capitale a pagamento della Società, deliberato dopo la data del presente contratto, sottoscritto per denaro da soggetti diversi dai Soci e dalle persone a essi collegate per un importo complessivo, inclusivo di sovrapprezzo, non inferiore a € [soglia, es. 500.000], esclusi gli importi derivanti dalla conversione di strumenti come il presente.

«**Prezzo del Round**»: il rapporto tra l'importo complessivo (capitale e sovrapprezzo) pagato dai sottoscrittori del Round Qualificato e il valore nominale delle quote da essi sottoscritte; esprime il prezzo pagato per ogni euro di capitale nominale.

«**Cap**»: la valutazione massima della Società, pari a € [importo del valuation cap], intesa [opzione A: pre-money, cioè prima del Round Qualificato e della conversione / opzione B: post-money, cioè comprensiva delle quote da emettere per la conversione di tutti gli strumenti come il presente].

«**Capitale Diluito**»: il capitale nominale della Società immediatamente prima del Round Qualificato o dell'evento rilevante, aumentato del valore nominale delle quote che spettano o possono spettare in forza di [elencare: piani di incentivazione, opzioni, altri strumenti convertibili; indicare se sono inclusi].

«**Sconto**»: [percentuale, es. 20]%.

«**Data Ultima**»: il [data, es. 24 o 36 mesi dalla firma].

«**Evento di Liquidità**»: (i) il trasferimento, anche con più atti collegati, di quote che attribuiscono la maggioranza dei voti nelle decisioni dei soci a uno o più soggetti diversi dai Soci; (ii) la cessione dell'azienda o di un suo ramo prevalente; (iii) la fusione o scissione a seguito della quale i Soci perdono il controllo; (iv) l'ammissione delle partecipazioni a negoziazione su un mercato, previa trasformazione della Società.

### Art. 4 – Conversione al Round Qualificato

4.1 Al Round Qualificato l'Investitore ha diritto di sottoscrivere quote della Società liberandole interamente mediante imputazione della Riserva, al Prezzo di Conversione.

4.2 Il «**Prezzo di Conversione**» è il minore tra: (a) il Prezzo del Round ridotto dello Sconto; (b) il Cap diviso per il Capitale Diluito [se si sceglie il solo cap o il solo sconto, eliminare la lettera non applicabile].

4.3 Il valore nominale delle quote spettanti all'Investitore è pari all'Importo diviso per il Prezzo di Conversione; la parte dell'Importo eccedente tale valore nominale è imputata a sovrapprezzo. Gli arrotondamenti si effettuano per difetto al centesimo di euro di nominale e la differenza resta imputata a sovrapprezzo.

4.4 Le quote attribuite all'Investitore [opzione A: hanno gli stessi diritti delle quote sottoscritte dagli investitori del Round Qualificato / opzione B: sono quote ordinarie]. L'Investitore si impegna a sottoscrivere, contestualmente alla conversione, i patti parasociali sottoscritti dagli investitori del Round Qualificato, alle stesse condizioni.

4.5 Un esempio di calcolo è riportato nell'Allegato 2; in caso di divergenza prevale il testo dell'articolo.

### Art. 5 – Evento di Liquidità prima della conversione

5.1 Se prima della conversione si verifica un Evento di Liquidità, la Società ne dà comunicazione all'Investitore almeno trenta giorni prima del suo perfezionamento.

5.2 [opzione A: L'Investitore ha diritto di convertire, con efficacia anteriore al perfezionamento dell'Evento di Liquidità, a un Prezzo di Conversione pari al Cap diviso per il Capitale Diluito; i Soci si impegnano a far sì che l'acquirente estenda all'Investitore l'offerta alle stesse condizioni per quota / opzione B: l'Investitore ha diritto di ricevere dai Soci cedenti, a valere sul corrispettivo, una somma pari al maggiore tra l'Importo e il valore

che le quote di conversione al Cap avrebbero secondo il prezzo dell'operazione, rinunciando alla conversione].

### Art. 6 – Mancato Round Qualificato entro la Data Ultima

6.1 Se entro la Data Ultima non si è verificato un Round Qualificato né un Evento di Liquidità, [opzione A: l'Investitore ha diritto di convertire a un Prezzo di Conversione pari al Cap diviso per il Capitale Diluito a quella data / opzione B: l'Investitore ha diritto di convertire a un Prezzo di Conversione pari a una valutazione di € [importo] diviso per il Capitale Diluito / opzione C: le parti negoziano in buona fede per sessanta giorni la proroga della Data Ultima; in mancanza di accordo si applica l'opzione A].

6.2 Il diritto si esercita con comunicazione scritta alla Società entro novanta giorni dalla Data Ultima; la Società convoca l'assemblea per la delibera di cui all'art. 8 entro trenta giorni dalla comunicazione.

6.3 In mancanza della comunicazione nel termine del comma 6.2, la Società procede comunque alla conversione alle condizioni del comma 6.1, e l'Investitore si impegna a sottoscrivere le quote.

### Art. 7 – Scioglimento della Società prima della conversione

7.1 Se la Società si scioglie prima della conversione, l'Investitore ha diritto, nei confronti della Società e dei Soci, che in sede di riparto finale, soddisfatti i creditori sociali, l'attivo residuo sia ripartito tra lui e i Soci in proporzione alle rispettive partecipazioni, considerando come partecipazione dell'Investitore quella che gli spetterebbe convertendo l'Importo a un Prezzo di Conversione pari al Cap diviso per il Capitale Diluito.

7.2 I Soci si impegnano ad approvare il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto in conformità al comma 7.1.

## IL MECCANISMO SOCIETARIO DELLA CONVERSIONE

### Art. 8 – Obblighi della Società

8.1 Al verificarsi di un evento che fa sorgere il diritto alla conversione, la Società, [opzione A: entro trenta giorni, convoca l'assemblea dei soci per deliberare, con verbale notarile, un aumento di capitale riservato all'Investitore, per un valore nominale e un sovrapprezzo determinati secondo gli artt. 4, 5 o 6 / opzione B: tramite l'organo amministrativo, esercita la delega ad aumentare il capitale attribuita dall'art. [n.] dello statuto ai sensi dell'art. 2481 c.c., con decisione risultante da verbale notarile]; l'aumento al servizio della conversione può essere deliberato anche contestualmente all'aumento del Round Qualificato.

8.2 L'aumento è liberato mediante imputazione della Riserva a capitale e sovrapprezzo, senza ulteriori versamenti da parte dell'Investitore; gli amministratori depositano per

l'iscrizione nel Registro delle imprese l'attestazione dell'avvenuta esecuzione nei trenta giorni dalla sottoscrizione.

8.3 Fino alla conversione la Società non delibera la distribuzione della Riserva e non la utilizza per finalità diverse dalla conversione e dalla copertura di perdite; [facoltativo: non delibera operazioni sul capitale che modifichino i diritti dell'Investitore senza il suo consenso, salvo il Round Qualificato].

### Art. 9 – Impegni dei Soci

9.1 Ciascun Socio si impegna a intervenire e a votare favorevolmente nelle assemblee chiamate a deliberare gli aumenti di capitale e le modifiche statutarie necessari a dare esecuzione al presente contratto, e a non assumere iniziative incompatibili.

9.2 Ciascun Socio rinuncia fin d'ora, irrevocabilmente e per quanto occorrer possa, al diritto di sottoscrivere in proporzione alla propria partecipazione l'aumento di capitale riservato all'Investitore ai sensi dell'art. 8, e si impegna a ribadire la rinuncia in sede di delibera.

9.3 In caso di trasferimento della propria partecipazione prima della conversione, il Socio si impegna a far assumere all'acquirente gli impegni di cui al presente articolo, restando altrimenti responsabile del loro inadempimento.

9.4 Gli impegni del presente articolo hanno durata fino alla conversione e comunque non oltre [durata in anni].

## DIRITTI DELL'INVESTITORE, DICHIARAZIONI E CIRCOLAZIONE

### Art. 10 – Diritti di informazione

10.1 Fino alla conversione la Società trasmette all'Investitore: (a) il bilancio d'esercizio entro [giorni] giorni dall'approvazione; (b) [facoltativo: una relazione semestrale sull'andamento, con dati di cassa e principali indicatori]; (c) notizia senza indugio di eventi che possano pregiudicare in modo rilevante la continuità aziendale o i diritti dell'Investitore; (d) comunicazione dell'avvio di trattative per un Round Qualificato o un Evento di Liquidità, compatibilmente con gli obblighi di riservatezza verso terzi.

10.2 [facoltativo – diritto di partecipazione: l'Investitore ha diritto di partecipare al Round Qualificato, alle stesse condizioni degli altri investitori, per un importo che gli consenta di mantenere la percentuale risultante dalla conversione].

10.3 L'Investitore mantiene riservate le informazioni ricevute, salvo quelle già pubbliche o la cui comunicazione sia imposta dalla legge.

### Art. 11 – Dichiarazioni della Società

La Società dichiara che, alla data del contratto e del versamento: (a) è validamente costituita, iscritta come indicato in premessa e non si trova in stato di scioglimento, liquidazione o in

una procedura regolata dal Codice della crisi; (b) il capitale e la compagine sono quelli indicati nelle premesse e non esistono diritti di terzi a ricevere quote diversi da quelli dell'Allegato 1; (c) la stipula è stata autorizzata dall'organo amministrativo [estremi della decisione]; (d) i diritti di proprietà intellettuale essenziali all'attività sono di titolarità della Società o le sono concessi in uso, come indicato nell'Allegato 3; (e) non sono pendenti contenziosi o pretese rilevanti diversi da quelli indicati nell'Allegato 3; (f) l'Importo sarà impiegato per [destinazione, es. sviluppo del prodotto e attività commerciale].

In caso di dichiarazione non veritiera l'Investitore ha diritto [opzione A: al risarcimento del danno nei limiti dell'Importo / opzione B: alla conversione a un Prezzo di Conversione ridotto del [ ]%], fermo quanto previsto dall'art. 1.2.

### Art. 12 – Dichiarazioni dell'Investitore

L'Investitore dichiara: (a) di agire in proprio; (b) di aver ricevuto le informazioni sulla Società che ha ritenuto necessarie e di essere consapevole del rischio di perdita totale dell'Importo; (c) che, per effetto della conversione, non deterrà una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale o dei diritti di governance, e di non essere fornitore di servizi alla Società, direttamente o tramite società controllate o collegate, per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento; (d) che le somme versate hanno provenienza lecita e di fornire alla Società e al notaio le informazioni richieste dalla normativa antiriciclaggio.

### Art. 13 – Trasferimento della posizione contrattuale

13.1 L'Investitore non può cedere il presente contratto né i diritti che ne derivano senza il preventivo consenso scritto della Società, [salvo che a favore del coniuge, di parenti in linea retta o di società interamente controllate].

13.2 Il cessionario subentra in tutti i diritti e gli obblighi dell'Investitore e, alla conversione, è soggetto alle clausole dello statuto sul trasferimento delle quote.

## PROFILI FISCALI, LEGGE APPLICABILE E CLAUSOLE FINALI

### Art. 14 – Agevolazioni fiscali

14.1 [se applicabile] Le parti intendono che il versamento sia qualificato come investimento in convertendo ai fini della detrazione dell'art. 29-bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. A tal fine la Società si impegna: (a) a presentare, prima del versamento, l'istanza sulla piattaforma del Ministero delle imprese e del made in Italy prevista dal D.M. 28 dicembre 2020 e a comunicarne l'esito all'Investitore; (b) a iscrivere l'Importo nella Riserva; (c) a rilasciare all'Investitore la documentazione richiesta dalla normativa; (d) a non restituire l'Importo, direttamente o indirettamente, anche sotto forma di interessi o di distribuzione di riserve, prima di tre anni dal versamento.

14.2 La Società non garantisce il riconoscimento dell'agevolazione, che dipende anche da requisiti dell'Investitore e dalla disponibilità del plafond de minimis della Società; il

mancato riconoscimento non incide sugli altri effetti del contratto.

14.3 Ciascuna parte sopporta le imposte di propria competenza; i costi notarili delle delibere di conversione sono a carico della Società.

**Art. 15 – Legge applicabile e foro**

15.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

15.2 Per ogni controversia relativa al contratto è competente in via esclusiva il Foro di [città], ferma la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa ove prevista dalla legge [in alternativa: clausola arbitrale, da coordinare con quella eventualmente prevista dallo statuto].

**Art. 16 – Disposizioni finali**

16.1 Le comunicazioni sono effettuate per iscritto a mezzo PEC o raccomandata agli indirizzi [indirizzi delle parti].

16.2 Il contratto e i suoi allegati costituiscono l'intero accordo tra le parti sul suo oggetto; ogni modifica richiede la forma scritta e la firma di tutte le parti.

16.3 L'eventuale invalidità di una clausola non comporta l'invalidità delle altre; le parti la sostituiscono in buona fede con una clausola valida di effetto il più possibile equivalente, fermo l'art. 1.2.

Luogo e data: [luogo, data]. Firme: Società, Investitore, Soci.

Allegati: 1) strumenti già emessi; 2) esempio di calcolo della conversione; 3) proprietà intellettuale e contenziosi.